

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2016	Numero: 26166	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	X Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
X Condanna:	X pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: si provvisoriale				
Altro: pena sospesa e non menzione.				
Quantum: anni due di reclusione				
Gradi precedenti				
1° Grado: Tribunale di Torino sentenza 15/07/2011 condanna, ritenuto il concorso formale dei reati e riconosciute le attenuanti generiche, alla pena di anni due di reclusione ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali, con concessione dei doppi benefici di legge.				
2° Grado: Corte di appello di Torino in data 16 luglio 2014 di conferma del giudizio di primo grado. In punto di statuizioni civili, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assegnato alla parte civile costituita M. N. una somma a titolo provvisoriale pari ad euro 300 mila ed alla parte civile M. M. una somma a titolo provvisoriale pari ad euro 100.000 ed ha condannato gli imputati, in solido tra loro, a rimborsare alle parti civili le spese di costituzione e di rappresentanza in giudizio.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

X Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	X Danno materiale	Mancata tutela		
Tipo di infortunio:	lesioni	X morte		

Fattispecie

Operaio comandato allo svolgimento di una mansione non propria - conducendo un locomotore con due carri (un carro pianale e un carro cisterna carico di polvere di cemento) in una zona non di cantiere, in assenza di agente di scorta e di deviatore, procedeva ad una velocità sostenuta per la manovra da compiere e il mezzo utilizzato, non riusciva ad arrestare il movimento del convoglio che proseguiva la sua corsa proseguendo a velocità sempre più elevata (oltre 100 km. orari prima del deragliamento), si lanciava dalla locomotiva e decedeva in conseguenza dell'urto (per politrauma con fratture multiple agli arti e sfacelo del capo), mentre il convoglio proseguiva la sua corsa.
--

Soggetto leso

X Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:		Ulteriori soggetti lesi:		

Tipologia del luogo di avvenimento

X Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
X Pubblico	Privato		

Principio di diritto

L'imputato rivestiva non soltanto di diritto ma anche di fatto la qualifica di capo cantiere e, dunque, era titolare della posizione di garanzia che gli imponeva di non contribuire alla creazione, e comunque di impedire e por fine alle prassi illecite; era anche tenuto a sorvegliare e controllare l'attività dei lavoratori sottoposti, in modo da assicurarsi che costoro
--

osservassero le misure di prevenzione e sicurezza previste per la loro stessa tutela; -al contrario era risultato provato che aveva omesso di adempiere ai propri compiti, tanto che aveva consentito l'instaurazione della menzionata prassi, attiva da mesi (almeno 3 o 4) in cantiere; in definitiva contribuendo alla formazione della descritta illecita prassi, aveva posto in essere un contributo causale autonomo (quanto meno, si ribadisce, con la creazione e colpevole tolleranza della prassi) agli eventi in esame; Con l'instaurazione/tolleranza della prassi illecita aveva contribuito al disastro ponendo in essere uno dei presupposti del grave pericolo corso dal pubblico; era formulabile, ex ante, un giudizio di idoneità della condotta dello Stazi a causare il disastro, laddove, al contrario, l'evento, nella sua unitarietà come sopra descritta, era certamente pronosticabile ex ante, e proprio per evitare anche simili rischi erano state elaborate le precauzioni e le regole, vigenti e disattese; -nel caso in esame si erano succedute con continuità posizioni di garanzia tenute ad assicurare lo svolgimento per intero dei propri compiti, per cui era venuto meno, in favore dello Stazi ed in relazione al Rittatore, il principio di affidamento, prevalendo invece il principio dell'equivalenza delle cause; -il comportamento del conducente non era stato causa sopravvenuta da sola sufficiente alla determinazione dell'evento: in alcun modo, infatti, la condotta del lavoratore poteva assumere i connotati del comportamento "abnorme", che solo potrebbe escludere il nesso di causalità tra la condotta colposa del datore di lavoro e l'infortunio; la condotta del conducente rientrava infatti nel segmento di lavoro attribuitogli, e, lungi dal presentare caratteristiche di "stranezza ed imprevedibilità" tali da porla al di fuori di ogni possibile controllo, integrava condotta devolutagli da tempo, e per prassi, dal datore di lavoro.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

X Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile
Annullamento:	<i>senza rinvio</i> <i>con rinvio</i> <i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili in questo giudizio, che liquida in complessivi €.4.000,00, oltre accessori come per legge.	

Note

Era così altresì accaduto che, in corrispondenza della progressiva chilometrica 58 + 430, il carro cisterna si ribaltava lateralmente, si staccava dal pianale che lo precedeva e, deragliando dalla sede ferroviaria, veniva sbalzato oltre la massicciata, nel centro abitato di Chiomonte, dove abbatteva il palo di sostegno della linea primaria di alimentazione, impattava contro una civile abitazione (che, di conseguenza, veniva dichiarata inagibile) e si fermava in un terreno adiacente, dove rovesciava il cemento, mentre il pianale, pur restando congiunto alla locomotiva antistante, deragliava, deformava i pali di sostegno della linea elettrica, della segnaletica e dell'illuminazione e, quando il convoglio giungeva nel primo scambio della Stazione di Chionnonte, danneggiava lo scambio stesso ed usciva completamente dal binario, marciando con i quattro assi sulla massicciata, provocando danni al marciapiede del primo binario della Stazione di Chiomonte e la caduta di parte del carico del pianale. Locomotiva e pianale arrestavano la loro corsa alla progressiva chilometrica 56 + 900, dove il locomotore prendeva fuoco.

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.